

SUPERCOMPENDIO
DIRITTO
COMMERCIALE

Edizione
2026



Neldiritto
Editore

1

L'imprenditore e gli imprenditori. Dal «genere» alle «specie»

Sezione I – L'impresa



1. La nozione generale di imprenditore.

L'art. 2082 c.c. stabilisce cosa sia l'attività di **impresa** definendo il soggetto che la svolge, ossia l'**imprenditore**: tale è colui che *"esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi"*. Tale norma individua analiticamente i requisiti che l'attività deve possedere per essere qualificata come impresa:

- la *produttività*,
- il *carattere economico*,
- la *professionalità*,
- l'*organizzazione*.

L'imprenditore, ossia colui che svolge l'attività di impresa soggiace al c.d. **Statuto generale dell'imprenditore**, ove con questa espressione si fa riferimento al **complesso di regole** che si applicano a tutti gli imprenditori.

I requisiti sopra esposti connotano la definizione giuridica di impresa. Vi è poi una nozione, di derivazione dalla scienza economicistica, che individua i caratteri fondamentali dell'impresa nella "iniziativa" e nel "rischio economico".

La nozione di impresa, delineata dal codice civile, consente di differenziare l'impresa e/o l'imprenditore dalla figura del lavoratore autonomo (CAMPOBASSO), in cui difetta, come si vedrà, il requisito della etero-organizzazione dell'attività.

1.1. L'attività produttiva.

Affinché possa essere assunta la qualità di imprenditore, è innanzitutto necessario che venga svolta un'**attività produttiva**, cioè un'attività finalizzata alla produzione o allo scambio di nuova ricchezza, indipendentemente dalla natura dei beni e dei servizi prodotti o scambiati, nonché dal tipo di bisogno che gli stessi sono destinati a soddisfare.

L'art. 2082 c.c. non postula requisiti particolari circa la natura dell'attività svolta, ben potendosi considerare imprenditoriali anche attività di tipo assistenziale, ricreativo, culturale.

Viceversa, a titolo esemplificativo, non costituiscono attività d'impresa:

- il mero godimento di beni;
- l'attività libero professionale.

Manuali a confronto

L'opinione prevalente consente di ritenere riconosciuta la qualità di imprenditore *"anche quando l'attività produttiva svolta è illecita, cioè contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume"* (CAMPOBASSO). Tale interpretazione assicura una maggior tutela ai creditori dell'impresa illecita, estendendo ai creditori medesimi la possibilità di richiedere la liquidazione giudiziale dell'imprenditore illecito. In relazione all'impresa illecita non trovano invece applicazione le norme che tutelano l'impresa nei confronti dei terzi.

1.2. L'attività economica.

L'art. 2082 c.c. definisce quella svolta dall'imprenditore come **attività economica**.

- Secondo una parte della dottrina (ASCARELLI, FERRARA, GRAZIANI), per «attività economica» dovrebbe intendersi un mero sinonimo di «attività produttiva» (volta cioè, come visto, alla produzione o allo scambio di beni e servizi).
- Secondo altra parte della dottrina, viceversa, l'economicità dell'attività imprenditoriale tenderebbe ad identificarsi con il «**metodo economico**» con cui tale attività deve essere gestita: si tratterebbe, cioè, di una gestione orientata a realizzare, quantomeno, la copertura dei costi sostenuti con i ricavi dall'attività (CAMPOBASSO).

1.3. La professionalità.

L'art. 2082 c.c. richiede che l'attività imprenditoriale sia svolta in modo **professionale**, ossia **abituale e non occasionale**. La professionalità, quindi, non richiede che l'attività svolta sia quella esclusiva o principale dell'imprenditore, né che la stessa non subisca interruzioni.

E così, per esempio, è imprenditore chi gestisce un impianto di risalita, benché lo stesso sia attivo soltanto nei mesi invernali.

Del pari, il compimento di un unico affare non è incompatibile con il requisito della professionalità, allorché lo svolgimento di tale affare implichi un'attività non occasionale, protratta nel tempo e implicante un'organizzazione, seppur minima, di fattori produttivi.

Manuali a confronto

Punto controverso tra gli interpreti è quello relativo alla c.d. "Impresa per conto proprio", ovvero la figura di colui che svolga un unico affare (costruzione di un immobile) per destinarlo ad uso personale. Sul punto, autorevole dottrina (CAMPOBASSO) evidenzia come la destinazione al mercato dell'attività non costituisca un requisito necessario per la definizione di impresa.

In dottrina (CAMPOBASSO) si ritiene che la conclusione di un singolo affare possa comunque soddisfare il requisito della professionalità quando la sua gestione richiede un'attività non occasionale, protratta nel tempo e fondata su un'organizzazione, anche minima, di mezzi e fattori produttivi.

1.4. L'organizzazione e la linea di confine tra l'imprenditore ed il lavoratore autonomo.

L'attività d'impresa deve essere, infine, un'**attività organizzata** che implica, cioè, l'impiego di un apparato strumentale e, quindi, il coordinamento di fattori della produzione, quali lavoro altrui e capitale, fisso e circolante. L'art. 2555 c.c., in particolare, definisce l'azienda come «*il complesso organizzato di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa*», mentre gli artt. 2086 e 2094 c.c. attribuiscono all'imprenditore i poteri di direzione e di gerarchia nei confronti dei lavoratori inseriti nel complesso imprenditoriale (artt. 2086 e 2094 c.c.).

Per l'acquisto della qualità di imprenditore è necessario e sufficiente un **minimo coefficiente di etero-organizzazione**, cioè di organizzazione di fattori produttivi che si differenzino dal solo lavoro personale.

In effetti, è proprio l'**organizzazione dell'attività produttiva** che segna la **linea di demarcazione** tra imprenditore e **lavoratore autonomo** (artt. 2222 ss. c.c.); quest'ultimo, infatti, si limita ad auto-organizzare il proprio lavoro, senza far ricorso in modo apprezzabile a fattori produttivi diversi dal lavoro personale.

2. La distinzione tra l'imprenditore ed il professionista intellettuale.

Dalla figura dell'«**imprenditore**» va distinta anche quella del «**professionista intellettuale**» (artt.

riscosse in base al bilancio finale di liquidazione: incombe sul creditore l'onere di provare l'avvenuta distribuzione dell'attivo sociale e la conseguente riscossione di una quota di esso da parte del socio.

C

■ Composizione negoziata della crisi

La **composizione negoziata** per la soluzione della crisi di impresa, introdotta dal d.l. 24 agosto 2021, n. 118 e ora disciplinata dagli artt. 12-25 quinquies del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, è uno strumento di natura stragiudiziale finalizzato ad agevolare il risanamento delle imprese commerciali ed agricole che, pur trovandosi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l'insolvenza, hanno le potenzialità per restare sul mercato.

L'imprenditore può presentare istanza di nomina di un esperto indipendente tramite una piattaforma telematica nazionale, accessibile attraverso il sito istituzionale della Camera di Commercio. L'esperto, scelto nell'ambito di un apposito elenco e nominato da una commissione costituita presso le Camere di commercio, affianca l'imprenditore nelle trattative con i creditori per il risanamento dell'impresa.

Pendente la procedura l'attività d'impresa prosegue e la relativa gestione è conservata dall'imprenditore. Il debitore può richiedere al Tribunale misure protettive del patrimonio (ad esempio, divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari) e, previa autorizzazione, può ottenere finanziamenti prededucibili, cedere l'azienda o suoi rami, ottenere la rideterminazione delle condizioni dei contratti.

L'accesso alla procedura garantisce all'imprenditore misure premiali importanti, quali la sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione, l'esonero dall'azione revocatoria e dai reati di bancarotta per gli atti compiuti successivamente all'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto, purché coerenti con l'andamento delle trattative, nonché misure premiali tributarie.

■ Conferimenti (nelle società di capitali)

I **conferimenti** rappresentano gli apporti che i soci effettuano alla società al fine di costituire o incrementare il capitale sociale. Possono consistere in:

- denaro;
- beni in natura (mobili, immobili, crediti);
- prestazioni d'opera o servizi (ammessi solo nelle s.r.l., art. 2464 c.c.).

Nelle s.p.a. i conferimenti diversi dal denaro richiedono relazione giurata di stima (art. 2343 c.c.).

Nelle s.r.l. la stima può essere sostituita da perizia asseverata (art. 2465 c.c.).

Il conferimento determina l'acquisto della qualità di socio e costituisce la principale garanzia per i creditori sociali.

D

■ Direzione e coordinamento

La disciplina della **direzione e coordinamento**, contenuta negli artt. 2497 ss. c.c., riconosce la legittimità dell'attività di indirizzo che una società o un ente possono esercitare su altre società appartenenti al medesimo gruppo. Tale attività, che può essere svolta sia in base a un controllo formale sia in virtù di un'influenza dominante di fatto, si fonda sul principio di effettività: rileva non la posizione giuridica del soggetto, ma la sua concreta capacità di orientare in modo stabile e significativo le scelte gestionali della società eterodiretta.

L'ordinamento ammette l'unità economica del gruppo, ma tutela al contempo l'autonomia della singola società. Per questo, la società o l'ente che esercita direzione e coordinamento risponde